



TUTELA INFORTUNISTICA COVID-19

Circolare Inail n° 13 del 3 Aprile 2020

L'Inail con un circolare emanata il 3 di aprile ha sintetizzato i casi in cui è riconosciuto l'infortunio sul lavoro durante la pandemia di CoViD 19.

L'infortunio sul lavoro è riconosciuto a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori che sono assicurati all'Inail, che operano in determinate tipologie di lavoro ossia:

- ✓ Comparto sanitario;
- ✓ Costante contatto con il pubblico;
- ✓ Tutte coloro i quali a prescindere del settore, siano in grado di dimostrare di aver contratto il virus sul posto di lavoro.

Nel particolare:

- ✓ Operatori del comparto sanitario e socio – sanitario: medici, infermieri e altri;
- ✓ Operatori sanitari dipendenti del servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria o pubblica o privata comprese le RSA;
- ✓ Impiegati front office e addetti alle vendite, banconisti e alle casse;
- ✓ Personale non sanitario operante in strutture sanitarie e socio – sanitarie pubbliche e private con mansioni tecniche, di supporto, pulizie e addetti al trasporto degli infermi;
- ✓ Taxisti

Rientrano nella casistica anche gli infortuni in itinere, ossia quelli derivanti dal normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, compreso anche il virus contratto durante l'utilizzo di trasporto pubblico.

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo. In proposito, in considerazione del fatto che possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati all'Inail, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.,

Domande frequenti sito Inail

